

Disegno

**Decreto federale
concernente le Convenzioni internazionali
per la repressione del finanziamento del terrorismo
e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvate le seguenti convenzioni:

- a. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo;
- b. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2002 4815